


## Ordine degli Avvocati Campobasso

---

**Da:** Francesca Biondi <biondi@cassaforense.it>  
**Inviato:** giovedì 7 agosto 2014 17:49  
**A:** Ordine Milano; Ordine Messina; Ordine Melfi; Ordine Matera; Ordine Massa Carrara; Ordine Marsala; Ordine Mantova; Ordine Macerata; Ordine Lucera; Ordine Lucca; Ordine Lodi; Ordine Locri; Ordine Livorno; Ordine Lecco; Ordine Lecce; Ordine Latina; Ordine Larino; Ordine L'Aquila; Ordine Lanusei; Ordine Lanciano; Ordine Lametia Terme; Ordine Lagonegro; Ordine La Spezia; Ordine Ivrea; Ordine Isernia; Ordine Imperia; Ordine Grosseto; Ordine Gorizia; Ordine Genova; Ordine Gela; Ordine Frosinone; Ordine Forlì - Cesena; Ordine Foggia; Ordine Firenze; Ordine Ferrara; Ordine Fermo; Ordine Enna; Ordine Cuneo; Ordine Crotone; Ordine Cremona; Ordine Crema; Ordine Cosenza; Ordine Como; Ordine Civitavecchia; Ordine Chieti; Ordine Chiavari; Ordine Catanzaro; Ordine Catania; Ordine Castrovillari; Ordine Cassino; Ordine Casale Monferrato; Ordine Campobasso; Ordine Camerino; Ordine Caltanissetta; Ordine Caltagirone; Ordine Cagliari; Ordine Busto Arsizio; Ordine Brindisi; Ordine Brescia; Ordine Bolzano; Ordine Biella; Ordine Bergamo; Ordine Benevento; Ordine Belluno; Ordine Bassano del Grappa; Ordine Bari; Ordine Barcellona Pozzo di Gotto; Ordine Avezzano; Ordine Avellino; Ordine Asti; Ordine Ascoli Piceno; Ordine Ariano Irpino; Ordine Arezzo; Ordine Aosta; Ordine Ancona; Ordine Alessandria; Ordine Alba; Ordine Agrigento; Ordine Acqui Terme; Ordine Bologna; Ordine Voghera; Ordine Viterbo; Ordine Vigevano; Ordine Vicenza; Ordine Vibo Valentia; Ordine Verona; Ordine Vercelli; Ordine Verbania; Ordine Venezia; Ordine Velletri; Ordine Vasto; Ordine Varese; Ordine Vallo della Lucania; Ordine Urbino; Ordine Udine; Ordine Trieste; Ordine Treviso; Ordine Trento; Ordine Trapani; Ordine Trani; Ordine Tortona; Ordine Torre Annunziata; Ordine Torino; Ordine Tolmezzo; Ordine Tivoli; Ordine Terni; Ordine Termini Imerese; Ordine Teramo; Ordine Tempio Pausania; Ordine Taranto; Ordine Sulmona; Ordine Spoleto; Ordine Sondrio; Ordine Siracusa; Ordine Siena; Ordine Sciacca; Ordine Savona; Ordine Sassari; Ordine Sanremo; Ordine Saluzzo; Ordine Salerno; Ordine Sala Consilina; Ordine S. Maria Capua Vetere; Ordine S. Angelo dei Lombardi; Ordine Rovigo; Ordine Rovereto; Ordine Rossano; Ordine Roma; Ordine Rimini; Ordine Rieti; Ordine Reggio Emilia; Ordine Reggio Calabria; Ordine Ravenna; Ordine Ragusa; Ordine Prato; Ordine Potenza; Ordine Pistoia; Ordine Pisa; Ordine Pinerolo; Ordine Piacenza; Ordine Pescara; Ordine Pesaro; Ordine Perugia; Ordine Pavia; Ordine Patti; Ordine Parma; Ordine Paola; Ordine Palmi; Ordine Palermo; Ordine Padova; Ordine Orvieto; Ordine Oristano; Ordine Nuoro; Ordine Novara; Ordine Nola; Ordine Nocera Inferiore; Ordine Nicosia; Ordine Napoli; Ordine Monza; Ordine Montepulciano; Ordine Mondovì; Ordine Modica; Ordine Modena; Ordine Mistretta; Ordine Pordenone; UNIONE NAZIONALE CAMERE MINORILI; UNCC; UNCAT; UIF; UCPI; SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI; OSSERVATORIO NAZIONALE DIRITTO FAMIGLIA; MGA; AVVOCATI GIUSLAVORISTI ITALIANI; ASLA; ANF; ANAI; AMI DUE; AMI; AIGA; AIAF; PISANO SUSANNA; UNIONE REGIONALE TRIVENETO; UNIONE REGIONALE ABRUZZO; UNIONE REGIONALE CALABRIA; UNIONE REGIONALE CAMPANIA; UNIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA; UNIONE REGIONALE LAZIO; UNIONE REGIONALE LIGURIA; UNIONE REGIONALE LOMBARDIA; UNIONE REGIONALE MARCHE; UNIONE REGIONALE PIEMONTE; UNIONE REGIONALE PUGLIA; UNIONE REGIONALE SARDEGNA; UNIONE REGIONALE SICILIA; UNIONE REGIONALE TOSCANA

**Oggetto:** COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  
**Allegati:** COMUNICATO\_STAMPA.PDF; NOTA\_MINISTERO\_LAVORO\_7\_AGOSTO\_2014.PDF

**Priorità:** Alta



Cari Presidenti,

con grande soddisfazione Vi inoltro la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data odierna, concernente l'approvazione del **Regolamento ex art. 21 commi 8 e 9 della Legge n. 247/2012** e il comunicato stampa che verrà pubblicato sul sito della Cassa, con preghiera di curarne la massima divulgazione.

Sarà ns. cura, dopo il periodo estivo, fornire agli iscritti le relative istruzioni operative.

Cordiali saluti e buone vacanze.

Avv. Nunzio Luciano  
(Presidente)

## AVVOCATI, AGEVOLAZIONI SENZA AGGRAVI PER CONTI CASSA FORENSE

Il Presidente Avv. Nunzio Luciano: *“Risultato importante e strategico per i giovani”*

E' pervenuta oggi la comunicazione Ministeriale di approvazione del Regolamento di attuazione ex art. 21, comma 9, L. 247/2012. Esprimo la soddisfazione della Cassa Forense e mia personale per questo importante risultato che dà, finalmente, certezza a migliaia di giovani avvocati sulle procedure di iscrizione e sui contributi minimi dovuti. Il mio auspicio più grande è che le molteplici agevolazioni introdotte possano facilitare l'avvio alla professione forense e alla creazione di una tutela previdenziale e assistenziale completa. Tutto questo con la consapevolezza del periodo storico certamente non facile per l'Avvocatura italiana e i liberi professionisti.

Per entrare nello specifico del nuovo Regolamento che disciplina la materia dell'iscrizione obbligatoria e della contribuzione minima a decorrere dal 2014 ecco, di seguito, i punti più importanti:

1. il procedimento di iscrizione d'ufficio alla Cassa con delibera della Giunta Esecutiva a seguito di comunicazione di avvenuta iscrizione all'Albo da parte del Consiglio dell'Ordine;
2. la possibilità, in sede di prima iscrizione, di estendere, su base volontaria, l'iscrizione alla Cassa a tutti gli anni di pratica professionale, con o senza abilitazione, e all'anno 2013;
3. le agevolazioni previste dagli artt. 7 e 9 in materia di contributi minimi dovuti e di modalità di pagamento degli stessi per i primi anni di iscrizione alla Cassa;
4. le agevolazioni previste dall'art. 10 in materia di esoneri temporanei del versamento dei contributi minimi per le fattispecie individuate dal 7 comma dell'art. 21 della L 247/2012;
5. il regime transitorio previsto per gli avvocati che, all'entrata del Regolamento, non sono ancora iscritti alla Cassa.

E' importante sottolineare, unitamente alle questioni di merito sopra riportate, anche il metodo di lavoro attraverso il quale è stato possibile perseguire questo obiettivo strategico per l'intera classe forense ma, soprattutto, per le giovani generazioni di legali. Mi riferisco alla sintonia tra Cassa Forense e i Ministeri Vigilanti.

Attendiamo che si perfezioni l'iter per l'entrata in vigore del nuovo regolamento, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione, per comunicare agli iscritti specifiche istruzioni relative a tempi e modalità di attuazione della nuova disciplina.

Avv. Nunzio Luciano  
Presidente Cassa Forense

Roma, 7 agosto 2014



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE  
PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE  
- DIVISIONE VI -  
"VIGILANZA SUGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI E PRIVATI"  
Tel. 06 4683 2289  
E-mail: DM06Previdenza@lavoro.gov.it

Alla Cassa nazionale di previdenza e  
assistenza forense  
Via E. Q. Visconti, 8  
00193 Roma

e, p.e.

Al Ministero dell'economia  
e delle finanze  
Ragioneria Generale dello Stato  
I.Ge.Spe.S. - Uff. I  
Via XX Settembre, 97  
00187 Roma

Al Ministero della giustizia  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile  
Ufficio III - Reparto libere professioni  
Via Arenula, 70  
00186 Roma

CdG: MA004.A007.11433

*Classificazione* AVV-L-110

OGGETTO: Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Regolamento ex art. 21,  
commi 8 e 9 della legge n. 247/2012.

Con nota n. 39393/P del 7 marzo 2014, codesta Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ha trasmesso ai dicasteri covigilanti la delibera del 31 gennaio 2014, mediante la quale è stato approvato il Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012 (di seguito: *Regolamento*).

Con successiva nota 84284/P del 26 giugno 2014, codesta medesima Cassa ha inteso recepire, pressoché integralmente, i rilievi ministeriali formulati con nota n. 36/8303 del 5 giugno 2014.

In particolare, sono stati cassati i meri rinvii ad altri testi regolamentari vigenti, inserendo per esteso nel corpo regolamentare di nuova introduzione il contenuto delle disposizioni precedentemente richiamate, in particolare in materia di contribuzione minima e agevolazioni per i primi anni di iscrizione. Siffatta tecnica normativa ha consentito, altresì, di trasformare taluni rinvii esterni in richiami normativi interni al medesimo Regolamento.

La clausola di salvaguardia posta all'ultimo comma dell'ultimo articolo 14, che disponeva la tacita abrogazione di ogni disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento, è stata sostituita dall'espressa abrogazione di specifiche norme regolamentari. Al riguardo, al fine di

garantire la massima trasparenza e certezza del diritto a favore degli iscritti, si invita codesta Cassa a riportare quanto prima siffatte abrogazioni nei rispettivi testi regolamentari interessati.

E' stata, inoltre, adeguata la decorrenza dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa alla data di entrata in vigore del Regolamento posto al vaglio, ovvero, in virtù di quanto disposto all'articolo 14, al giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di approvazione ministeriale sulla Gazzetta ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, l'invito rivolto alla Cassa di prevedere, all'interno del corpo regolamentare, forme di eventuale revisione della soglia reddituale nonché delle agevolazioni in ordine ai minimi contributivi di cui agli articoli 7 e 9, relazione agli "elementi di forte indeterminazione" sottostanti le ipotesi attuariali, connesse, in particolare, all'intensità del *turn over* di categoria, di concerto con i Dicasteri vigilanti, si rileva quanto segue.

Sono stati introdotti in Regolamento il comma 6 dell'articolo 7 nonché il comma 5 dell'articolo 9 che consentono al Comitato dei Delegati, rispettivamente, di rivedere le agevolazioni per i minimi contributivi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del Regolamento, e di adeguare ogni quattro anni la soglia reddituale di € 10.300 e l'arco temporale in cui è possibile fruire di ulteriori agevolazioni per i percettori di redditi inferiori.

Considerato, tuttavia, che, in virtù del disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del d.lgs. n. 509/1994, le modifiche regolamentari, nonché le delibere in materia di contributi e prestazioni devono essere approvate dai Dicasteri vigilanti, appare evidente che le citate disposizioni dovranno essere integrate ai sensi di legge.

Per quanto concerne, infine, l'articolo 1, comma 4, del Regolamento, la Cassa ha fornito gli opportuni chiarimenti in ordine all'interpretazione dell'articolo 21, comma 10, della legge di riforma dell'Ordinamento Forense, precisando la portata del divieto di iscrizione ad altra forma di previdenza alternativa alla Cassa forense, sancita dalla disposizione in esame. In effetti, il citato articolo 1 del Regolamento, intende regolamentare specifiche fattispecie, consentendo la contemporanea (e obbligata) iscrizione alla Cassa a quegli avvocati, iscritti all'Albo, che esercitano anche altre libere professioni cedd. tutelate, ovvero svolgano attività di lavoro subordinato compatibile con la professione forense, con netta separazione delle posizioni reddituali e contributive. Tale orientamento ermeneutico si ritiene trovi legittima collocazione all'interno del panorama normativo segnato dalla legge 335/1995 e dalle successive modifiche, integrazioni e interpretazioni autentiche, nonché del quadro giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.

Sulla nuova delibera di revisione del testo regolamentare secondo le indicazioni ministeriali, sono stati ritualmente acquisiti i pareri dei covigilanti Ministero dell'economia e delle finanze (nota n. 62402 del 24 luglio 2014) e Ministero della giustizia (nota n. 107018 del 1 agosto 2014).

Tutto ciò premesso, per le motivazioni esposte, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della giustizia, si approva, nel testo qui allegato, la delibera n. 20, assunta dal Comitato dei delegati in data 20 giugno 2014, con la quale è stato adottato il nuovo testo del "Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012", a condizione che l'articolo 7, comma 6, e l'articolo 9, comma 5, siano integrati al fine di adeguare le formulazioni dispositive a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 509/1994, aggiungendo, al termine di entrambi i commi, la seguente formulazione: "La relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti". Tale modifica sarà sottoposta al Comitato dei delegati alla prima occasione utile, per l'opportuna presa d'atto.

Della presente approvazione, che verrà pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, è data notizia sul sito istituzionale di questo Ministero ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)), nella pagina web dedicata "[homepage](#) > [Arca Lavoro](#) > [Previdenza](#) > [Vigilanza sugli enti di previdenza privata](#) > [Approvazione Delibere](#)".

IL DIRETTORE GENERALE  
dr. Edoardo Gambacciani

